

Info

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma
Via Egidio Pini n. 57/a - 43126 PARMA - Tel. 0521/984718 - Fax 0521/984718
E-mail: info@ordineveterinari.parma.it PEC: ordinevet.pr@pec.fnovi.it
Sito istituzionale: www.ordineveterinari.parma.it

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
INTEGRATO CON LA SEZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
TRIENNIO 2018-2020**

Redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed adottato in data 20/12/2018 con deliberazione nr. 12/18 del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii.
Pubblicato sul sito Internet dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma www.ordineveterinari.parma.it

Presentazione

Le pagine che seguono contengono il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020, come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 190 del 2012 e ss.mm.ii.

In un'apposita sezione di tale Piano sono indicati, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, oltre che gli obiettivi organizzativi ed individuali necessari per consentire maggiori livelli di trasparenza.

Il Piano prende, inoltre, atto della introduzione della legge 30.11.2017 n.179 che disciplina a livello di norma primaria la tutela del c.d. "whistleblower", ed è redatto in ossequio a quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2016. Per rendere agevole la consultazione del documento si è distinto fra due Sezioni (Sezione I Prevenzione della corruzione triennio 2018-2020 e Sezione II Trasparenza ed Integrità triennio 2018-2020) le quali, pur coordinate, mantengono ciascuna un proprio indice di modo che, con immediatezza, possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.



SEZIONE I

Prevenzione della Corruzione triennio 2018-2020

1. Introduzione
 - 1.1 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti
 - 1.2 Obiettivi
 - 1.3 Destinatari del Piano
 - 1.3.1 Consiglio Direttivo
 - 1.3.2 Collegio dei Revisori dei Conti
 - 1.3.3 Personale in servizio
 - 1.3.4 Componenti dei gruppi di lavoro, i consulenti, i collaboratori, e i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture e/o altri soggetti che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l'Ordine Veterinari della Provincia di Parma.
 - 1.4 Obbligatorietà
2. Quadro normativo
3. Elenco dei reati
4. La metodologia seguita per la predisposizione del piano
 - 4.1 Pianificazione e previsione
 - 4.2 Individuazione delle aree di rischio
 - 4.3. Valutazione del rischio
 - 4.4 Progettazione del sistema per la gestione della prevenzione del rischio
 - 4.5 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
 - 4.6 Monitoraggio
5. Le misure di carattere generale
 - 5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con la Sezione Trasparenza
 - 5.2 Il c.d. *whistleblowing*
 - 5.3 La formazione e la comunicazione
 - 5.4 Altre misure di carattere generale
 - 5.4.1 Disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione
 - 5.4.2 Disposizioni per l'attribuzione degli incarichi con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.
 - 5.4.3 Disposizioni per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto
 - 5.4.4 Disposizioni per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
6. Il responsabile della prevenzione della corruzione
7. Valutazione del rischio e relative misure
 - 7.1 Area formazione professionale continua
 - 7.2 Area rilascio dei Pareri di Congruità (ex Opinamento Parcelle)
 - 7.3 Area indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
 - 7.4 Area progressione ed acquisizione del personale
 - 7.5 Area per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
 - 7.6 Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati
 - 7.7 Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici diretti ed immediati
 - 7.8 Area Amministrazione e contabilità
 - 7.9 Area Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari
 - 7.10 Area procedimenti disciplinari a carico degli iscritti.



1. INTRODUZIONE

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma (d'ora in poi, Ordine) s'impegna a garantire la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico vigente. In particolare, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2018-2020 (di seguito anche P.T.P.C.) è redatto in conformità della normativa, anche regolamentare, vigente in materia tenendo, peraltro, conto delle peculiarità organizzative, dimensionali e strutturali, oltre che della natura dell'Ente e delle sue attività istituzionali.

La promozione dell'integrità e della trasparenza risponde ad una precisa volontà dell'Ordine e da sempre ne ha caratterizzato le scelte, oltre che l'impostazione delle attività e dell'organizzazione.

I presupposti che hanno portato alla predisposizione del presente Piano sono stati indicati in premessa e l'iter di adozione può essere sintetizzato nei termini di seguito esposti.

L'Ordine ha, inoltre, provveduto alla nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza (di seguito anche R.P.C.T.), i cui compiti verranno esposti nel proseguo.

1.1 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il presente Piano, deve ritenersi entrato in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo avvenuta Delibera n. 12 del 20/12/2018 e della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ordine (www.ordineveterinari.parma.it).

Il Piano, inoltre, ha validità triennale e viene aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, a norma dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

L'aggiornamento annuale del Piano dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni del codice penale applicabili;
2. le eventuali modifiche normative e/o regolamentari delle attività istituzionali, delle attribuzioni e/o dell'organizzazione dell'Ordine (quali, ad esempio, l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio, non considerati in fase di predisposizione del Piano.
4. le eventuali modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii, il R.P.C.T. provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il R.P.C.T. potrà, infine, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2 Obiettivi

L'attuazione del P.T.P.C. risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel P.T.P.C. da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

In particolare, il presente Piano è finalizzato a:

1. Determinare la piena consapevolezza che i fenomeni di corruzione espongono l'Ordine a gravi rischi, soprattutto sul piano dell'immagine, oltre ad esporre il soggetto responsabile della violazione a conseguenze penali;
2. Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
3. Prevedere ed elaborare per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T., chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
5. Definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
6. Definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
7. Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
8. Sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti ad impegnarsi attivamente e con costanza nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare procedure e regole interne.

1.3 Destinatari del Piano

Nell'ottica di perseguire la massima coerenza possibile con i principi generali espressi dalle norme e dalle disposizioni, come concretamente attuabili in base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 come modificata dal D.lgs. n. 97/2016 e nel PNA, sono stati identificati quali destinatari e attuatori del P.T.P.C.:

- a) I componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma;
- b) I componenti delle Commissioni che, a vario titolo, posso istituirsi per finalità specifiche all'interno dell'Ordine;
- c) Il personale dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma;
- d) I Consulenti, Collaboratori esterni o componenti di gruppi di lavoro;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.3.1 Consiglio Direttivo

È l'autorità di indirizzo politico, disciplinata dal D.lgs. 13 settembre 1946, n.233 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n.221.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di Parma si compone di 9 Consiglieri.

In riferimento al P.T.P.C., al Consiglio Direttivo compete di:

- a) Designare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190 del 2012 e ss.mm.ii);
- b) Adottare, su segnalazione del suddetto Responsabile, gli aggiornamenti del Piano e tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- c) Valutare e segnalare casi di conflitto di interessi, situazioni di illecito, di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii;
- d) Dare impulso alla esecuzione, diffusione e rispetto del P.T.P.C., assicurando idonee risorse, umane e finanziarie utili e/o opportune per la sua corretta e costante implementazione.



Il Consiglio elegge, nel proprio seno, il Presidente, che è il Rappresentante Legale, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Alla scadenza del mandato del Consiglio (triennale per quello in carica)¹ il Presidente in carica convoca l'Assemblea dell'Ordine per procedere all'elezione del Consiglio Direttivo. (D.P.R. 5/4/1950, n. 221 Capo II). Il numero di Consiglieri da eleggere a scrutinio segreto varia in funzione del numero degli iscritti alla data delle elezioni. Entro otto giorni dalla elezione del Consiglio e dalla proclamazione degli eletti, il Consigliere più anziano convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo nel corso della quale verranno assegnate le cariche di: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

I componenti eletti quali Consiglieri hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità).

Non sono invece oggetto di pubblicazione i documenti e le informazioni relative ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica di Consigliere, così come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera c) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Tale articolo non si applica ai componenti del Consiglio Direttivo in quanto il D.lgs. n. 97 del 2016 nel novellare il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha ristretto l'ambito di applicazione di tale disposizione ai soli titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale.

1.3.2 Collegio dei Revisori dei Conti

È l'organo di verifica amministrativo contabile, disciplinato dal D.lgs. 13 settembre 1946, n.233 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n.221.

Ai fini del P.T.P.C. il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Partecipa al processo di gestione del rischio;
- b) Considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- c) Svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii);
- d) Valuta e segnala casi di conflitto di interessi, situazioni di illecito, di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.
- e) Partecipa in forma volontaria e senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo come previsto nel Verbale n. 0 del triennio 2015/2017 mai revocato).

1.3.3 Il personale in servizio

L'Ordine Veterinari della Provincia di Parma ha un solo dipendente che si attiene alle regole di comportamento previste dal relativo Contratto Collettivo e partecipa al processo di gestione del rischio con il compito di:

- a) Segnalare le situazioni di illecito al R.P.C.T.;
- b) Segnalare casi di conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).

1.3.4. I componenti dei gruppi di lavoro, i consulenti, i collaboratori, e i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture e/o altri soggetti che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l'Ordine Veterinari della Provincia di Parma.

Le figura sopra citate sono tenute a segnalare le situazioni di illecito e si impegnano ad osservare le disposizioni adottate dallo scrivente Ordine con l'approvazione del presente Piano.

¹ La legge n.3/2018 (legge Lorenzin) ha modificato la durata del mandato degli Organi di Rappresentanza portandola da tre a quattro anni.

1.4 Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati, nonché a tutti coloro che a diverso titolo siano coinvolti nell'attività politico-istituzionale e amministrativa dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Parma, di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del presente Piano.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del P.T.P.C., costituiti da:

- ❖ Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13 novembre 2012, nella versione in vigore, novellata dal D.lgs. n. 97/2016;
- ❖ Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- ❖ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nella versione in vigore, novellata dal D.lgs. n. 97/2016";
- ❖ Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- ❖ Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ❖ Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016"
- ❖ La delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013";
- ❖ Delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Nella predisposizione del P.T.P.C. sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- ❖ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ❖ Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n. 1, recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- ❖ D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- ❖ Deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- ❖ Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

- ❖ Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*;
- ❖ Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni Centrali.

Nella predisposizione del P.T.P.C. sono state considerate anche le disposizioni seguenti:

- ❖ Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante *“Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”*;
- ❖ Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante *“Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”*;
- ❖ Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante *“Modificazioni agli ordinamenti professionali”*;
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*;
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante *“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”*;
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*.
- ❖ Delibera ANAC n.145/2014 del 21 ottobre 2014 avente per oggetto: *“Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”*;

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente Piano si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile.

3 ELENCO REATI

Il P.T.P.C. costituisce il principale strumento adottato dall’Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell’azione dell’Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento. Nel corso dell’analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un’accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione venga portata a compimento, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sono stati, inoltre, considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e, date le attività svolte dall’Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti dell’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).



4. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

La predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione e previsione;*
2. *Individuazione delle aree di rischio;*
3. *Valutazione del rischio;*
4. *Progettazione del sistema per la gestione della prevenzione del rischio;*
5. *Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

Solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio del P.T.P.C. avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del R.P.C.T.

4.1 Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del P.T.P.C. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, l'Ordine ha eseguito una analisi di due macro categorie distinte fra:

- 1) *processi istituzionali*, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- 2) *processi di supporto*, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

Nell'analizzare tali macro aree stati altresì definiti, ove possibile, gli strumenti e i tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

4.2 Individuazione delle aree di rischio

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi che caratterizzano i processi e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività costituiscono un'attività preliminare ai fini della programmazione degli interventi e delle azioni preventive.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando l'organizzazione, e le regole di funzionamento dell'Ente attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi operativa abitualmente seguita. Completata questa prima attività di identificazione si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e da presidiare mediante misure di prevenzione.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare comportamenti corruttivi e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità, sono considerati, ove applicabili, i seguenti indici:

- La Discrezionalità;
- La rilevanza esterna;
- La complessità del processo;
- Valore economico;

- La frazionabilità del processo;
- La tipologia di controllo applicato al processo

Per quanto, poi, riguarda la valutazione dell'impatto sono considerati, ove applicabili, i seguenti indici:

- Impatto organizzativo;
- Impatto economico;
- Impatto reputazionale;
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

4.3. Valutazione del rischio

La valutazione complessiva di ciascun rischio catalogato viene compiuta sia sulla base di una valutazione della probabilità, sia sulla base di una valutazione dell'impatto in forza degli indici riportati nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione che si allega, con la precisazione che gli indici di probabilità (discrezionalità; rilevanza esterna; complessità del processo; valore economico; frazionabilità del processo; tipologia di controllo applicato al processo) vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro, mentre gli indici di impatto (impatto organizzativo; economico, reputazionale, organizzativo, economico e sull'immagine) vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

Valori e frequenze della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Grado complessivo del rischio = Valore probabilità x Valore impatto.

4.4 Progettazione del sistema per la gestione della prevenzione del rischio

La terza fase riguarda la progettazione del sistema di prevenzione dei rischi individuati nella fase precedente.

Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto.

Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. Misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. Misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

4.5 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del P.T.P.C. da presentare al Consiglio Direttivo dell'Ordine per l'approvazione.

4.6 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto dal R.P.C.T.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. La verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. L'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;

3. L'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* (meglio definito in appresso) o attraverso fonti esterne;
4. La verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al R.P.C.T. da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il R.P.C.T. riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta utile e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il R.P.C.T. viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente entro il termine differito dall'ANAC del 31 gennaio 2018.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono:

- a) Alle azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) All'informatizzazione dei processi;
- c) All'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) Al monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) Alla formazione e la comunicazione del Piano.

5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con la Sezione Trasparenza ed Integrità.

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, essa è parte integrante del presente Piano.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nella specifica Sezione II.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il P.T.P.C. integrato con la Sezione Trasparenza ed Integrità è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al R.P.C.T. eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

5.2 il c.d. "WHISTLEBLOWING"

Il c.d. "*whistleblowing*" è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 –oggi implicitamente abrogato– introduceva una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura*

Handwritten signature or initials.

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Recentemente la Legge n.179 del 30 novembre 2017 (entrata in vigore il 29 dicembre 2017) ha disciplinato definitivamente la tutela del cosiddetto "whistleblower" mediante modifica, per quanto rileva ai fini de quo, dell'art.54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

La legge conferma che segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi o di mala-amministrazione, potranno essere fatte pervenire direttamente al R.P.C.T., il quale si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti necessari affinché coloro che sono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione siano tenuti alla riservatezza.

5.3 La formazione e la comunicazione

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione dato che, tramite essa, è possibile assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'Ente, la formazione si rivolgerà principalmente con la partecipazione agli eventi informativi e formativi organizzati dalla Federazione Nazionale, con la consultazione e lo studio della documentazione fornita dai siti istituzionali dell'ANAC e della FNOVI oltre che con la condivisione di esperienze e di pratiche nel campo della prevenzione della corruzione con le organizzazioni sorelle regionali e nazionali.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa al personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del P.T.P.C.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenute.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il P.T.P.C., una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*. Apposita comunicazione verrà data a quanti hanno fornito il loro contributo in fase di consultazione.

5.4. Altre misure di carattere generale

5.4.1 Disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione.

L'Ordine, considerata la propria organizzazione interna, si impegna a limitare il ricorso all'arbitrato, con la precisazione che qualora intendesse avvalersi di tale strumento sul sito istituzionale dell'Ordine, verrà data immediata pubblicità della persona nominata arbitro e delle eventuali controversie in cui sia parte l'Ordine stesso.

5.4.2 Disposizioni per l'attribuzione degli incarichi con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.

Il D.lgs. n. 39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*" ha disciplinato:

- a) Particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza, tenuto anche conto dell'organizzazione e delle caratteristiche dell'Ente;
- b) Situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;



- c) Ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'Ordine è, pertanto, tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire l'incarico.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se prima del conferimento risulta, pertanto, la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'Ordine si astiene dal conferire l'incarico e provvedendo a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Se si riscontra, invece, nel corso del rapporto la sussistenza di una o più condizioni ostative il R.P.C.T. deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del rapporto.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

In ogni caso, gli atti ed i contratti posti in essere in violazione del D.lgs. n. 39/2013 sono nulli e a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi sono applicate le previste sanzioni di cui i Capi V e VI del predetto decreto legislativo.

5.4.3 Disposizioni per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'Ente verifica, per il tramite del R.P.C.T. che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 *ter*, decreto legislativo n. 165/2001.

5.4.4 Disposizioni per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 *bis* del decreto legislativo n.165 del 2001 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Ordine, per il tramite del R.P.C.T. verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

1. All'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
2. All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

3. All'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;
4. All'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 *bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Ente:

- Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- Applica le misure previste dall'art. 3 del D.lgs. n. 39 del 2013;
- Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il R.P.C.T. è la figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione.

A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, il Consiglio con propria deliberazione consiliare nr 2/2018 del 31/01/2018 ha provveduto ad individuare il Responsabile di prevenzione della corruzione (assommando anche la figura del Responsabile della trasparenza) nella persona del dott. Ugo Canali.

Il R.P.C.T. è stato individuato nella figura di un consigliere che non riveste cariche all'interno del Consiglio, visto che l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Parma non ha in organico un dirigente amministrativo.

L'RPCT nominato è in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo, dialoga costantemente con il Consiglio dell'Ordine e compatibilmente con la ridotta dotazione organica dell'ente, non riveste ruoli operativi nelle aree di rischio.

La durata dell'incarico di R.P.C.T. è pari ad anni tre e l'incarico avrà termine, alla fine della validità del presente piano, il 31/12/2020.

Le funzioni ed i compiti del R.P.C.T. sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e ss.mm.ii. e dal d.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

In particolare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione competono le seguenti attività/funzioni:

- a) Elaborare la proposta di piano della prevenzione che deve essere adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Veterinari della Provincia di Parma (art. 1, comma 8, della legge 190/2012 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016);
- b) Definire procedure e metodi appropriati per selezionare e formare il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8 della legge 190/2012 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016);
- c) Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità agli scopi (art. 1, comma 10 lettera a) della legge n. 190/2012);
- d) Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012);
- e) Verificare, d'intesa con i responsabili delle aree interessate, l'effettiva e possibile rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b) della legge n. 190/2012);

f) Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art.1, comma 10, lettera c) della legge n. 190/2012).

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il R.P.C.T. dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il R.P.C.T. individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del R.P.C.T. rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale.

Le responsabilità del R.P.C.T. sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RELATIVE MISURE

I processi istituzionali e di supporto, come indicato nei precedenti paragrafi, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio, con particolare attenzione ai settori che attengono il quotidiano svolgimento dell'attività dell'Ente.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente particolare attenzione è stata rivolta anche ai processi che ANAC ha evidenziato come critici nel Piano Nazionale 2016.

In particolare l'Autorità ha individuato a titolo esemplificativo 3 aree di rischio specifiche:

A. Area formazione professionale continua:

1. Procedure di accreditamento;
2. Verifica dei crediti formativi degli iscritti.

B. Area rilascio di pareri di congruità:

1. Procedure per il rilascio dei pareri di congruità.

C. Area indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici:

1. Procedure le nomine di professionisti.

Oltre a tali aree sono state considerate a rischio le seguenti aree:

D. Area acquisizione e progressione del personale:

1. Stesura pianta organica;
2. Progressioni di carriera;
3. Procedure disciplinari;
4. Conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi del D.lgs. n. 165/2001.

E. Area affidamento lavori, servizi e forniture:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
2. Definizione dello strumento per l'affidamento;
3. Requisiti di partecipazione;
4. Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte;
5. Gestione fase contrattuale.

F. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti ed immediati:

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo;
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificazioni e di attestazioni relativi agli iscritti;
3. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge;

4. Provvedimenti amministrativi relativi a dichiarazioni sostitutive o mendaci.
- G. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici diretti ed immediati.**
1. Provvedimenti amministrativi relativi alla gestione delle morosità degli iscritti;
 2. Provvedimenti amministrativi relativi al recupero forzoso nei confronti degli iscritti.
- H. Area Amministrazione e contabilità**
1. Accertamento delle entrate;
 2. Riscossione delle entrate da terzi;
 3. Impegni di cassa, inclusa assunzione e registrazione;
 4. Liquidazione di spese;
 5. Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione;
 6. Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario;
 7. Tenuta delle scritture di contabilità
- I. Area Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari:**
1. Nomina in commissioni e/o di commissari ad acta;
 2. Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale;
 3. Nomina e verifica decadenza relative a cariche in organi o organismi consiliari regionali o nazionali;
 4. Indizione delle elezioni;
 5. Procedimenti elettorali;
 6. Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)
 7. Formazione e/o variazione del bilancio di consuntivo (parte economica e finanziaria)
- J. Area procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti**
1. Ricezione segnalazione;
 2. Valutazione preliminare esposto;
 3. Richiesta atti Procura/Tribunale;
 4. Decisione apertura o archiviazione pratica disciplinare;
 5. Redazione verbale audizione;
 6. Trasmissione atti alla Commissione;
 7. Celebrazione procedimento e notifica decisione



[Handwritten signature]

7.1 Area Formazione professionale continua

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Abuso di potere e/o violazione di legge in relazione all'accreditamento di determinati soggetti.	0	4	0	Determinazione di linee generali per l'accreditamento. Pubblicazione degli eventi formativi. Adozione delle delibere di accreditamento al massimo nella seconda adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda
Mancata verifica dei crediti formativi professionali degli iscritti in relazione all'anagrafe CoGEAPS	1	4	4	Controlli con verifiche periodiche anche a campione.

In relazione all'Area "Formazione Professionale Continua" si specifica che non sussistono rischi imputabili all'Ordine in relazione alla mancata od impropria attribuzione di crediti formativi agli Iscritti, in quanto tale attribuzione non è effettuata né effettuabile direttamente dell'Ente, ma è attribuita ad un altro soggetto (accreditato e certificato) FNOVI Conservizi che gestisce il processo in modo autonomo ed indipendente i crediti professionali.

Parimenti non sussistono rischi imputabili all'Ordine circa la mancata o parziale pubblicazione sul profilo professionale di ogni singolo iscritto dei crediti formativi maturati, in quanto la stessa è rimessa alla banca dati gestita da Co.Ge.A.P.S. (anagrafe per l'aggiornamento dei profili sanitari).

7.2 Area Rilascio dei Pareri di Congruità (ex Opinamento Parcelle)

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali	0	2	0	Motivazione specifica e precisa delle ragioni per le quali ci si discosta dai criteri generali stabiliti.
Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza.	0	4	0	Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, dei pareri di congruità rilasciati e adeguata informatizzazione degli stessi.

In relazione a tale Area si precisa che non possono sussistere rischi imputabili all'Ordine relativi ad un abuso di potere nel rilascio dei pareri di congruità, in quanto a seguito della entrata in vigore della L. 24 marzo 2012, n. 27 e del successivo D.M. 165/2016, il rilascio di tali pareri è divenuta una attività puramente formale per la quale occorre verificare la congruità o meno della parcella rispetto ai parametri di riferimento indicati dal legislatore ed eventualmente rispetto al corrispettivo concordato nel preventivo intercorso con il Cliente.

Inoltre non possono sussistere rischi imputabili all'Ente nell'espletamento dell'attività istruttoria da svolgersi in relazione al rilascio di un parere di congruità, in quanto tale attività a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 dell'11/01/2018, è stata rimessa ad apposite costituende Commissioni Regionali Istruttorie.

7.3 Area Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Nomina di un professionista non necessario e con motivazione apparente.	1	4	4	Individuazione specifica dell'incarico e motivazione particolareggiata delle ragioni dell'affidamento
Nomina di un professionista che abbia interessi personali e/o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina.	1	3		Verifica dell'assenza di conflitto d'interesse e astensione dalla partecipazione alla di quel soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale. Monitoraggio costante dei rapporti con l'affidatario.
Nomina di un professionista privo dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.	1	3		Pubblicazione per ogni incarico di tutti gli estremi identificativi (nome del contraente o consulente; oggetto dell'incarico e durata, compenso, eventuali dichiarazioni relative all'incompatibilità o Inconferibilità dell'incarico).



7.4 Area progressione ed acquisizione del personale

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Valutazione inappropriata dei bisogni occupazionali	0	3	0	Valutazione obiettiva dei carichi di lavoro esistenti
Comportamenti anomali da parte della Commissione Valutante; composizione della stessa senza i requisiti di terzietà	1	3	3	Individuazione dei componenti sulla base dei criteri di valutazione predeterminati, prediligendo elementi estranei all'Ente.
Meccanismi non trasparenti nella verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali dei candidati.	1	3	3	Adozione di procedure ad evidenza pubblica
Progressioni di carriera senza analisi meritocratica delle competenze acquisite	1	3	3	Osservanza del CCNL; valutazioni mediante monitoraggio interno delle performance.
Omessa o falsata valutazione delle violazioni disciplinari; violazione del contraddittorio, Irrogazioni di sanzione non proporzionata	1	3	3	Riconoscimento del diritto di difesa da parte dell'incolpato e osservanza delle disposizioni di Legge e contrattuali in materia.

In relazione a tale Area si precisa che non sussistono rischi imputabili all'Ente in relazione ad "accessi personalizzati" nella selezione del personale, in quanto i requisiti professionali per l'acquisizione dei dipendenti non sono rimessi alla discrezionalità dell'Ordine ma, previsti dalla Legge in base ad uno specifico mansionario.

7.5 Area per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e Importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Non necessità dell'oggetto dell'affidamento e/o genericità nella definizione dell'oggetto contrattuale.	1	2	2	Attenta valutazione delle necessità. Predisposizione di un bando/avviso/invito specifico con allegato il relativo capitolato
Eccessivo ricorso all'affidamento diretto.	2	2	4	Redazione di una relazione che motivi il ricorso all'affidamento diretto da parte del RUP
Individuazione del tipo di servizio, lavoro, fornitura con modalità dirette a creare vantaggi personali.	0	3	3	Delibera di fissazione del servizio/fornitura/lavoro con le ragioni specifiche della scelta.
Definizione di requisiti soggettivi di partecipazione al fine di favorire un concorrente	1	3	3	Determinazione preliminare dei requisiti standard per la presentazione delle offerte.
Mancata, omessa o parziale, verifica dei requisiti di partecipazione.	1	3	3	Selezione degli affidatari mediante procedure trasparenti ed eventualmente attraverso l'uso di un albo fornitori.
Criteri di valutazione delle offerte mancanti o generici.	2	2	4	Attenta predisposizione dei criteri, anche col supporto se necessario di esperti esterni.
Procedure di aggiudicazione non concorsuali ed uso distorto del criterio dell'offerta più idonea alle necessità dell'Ente	1	2	2	Procedura di aggiudicazione mediante confronto concorrenziale delle offerte
Mancata supervisione della fase contrattuale da parte del RUP; assenza coordinamento tra RUP e il Consiglio	0	4	0	Coordinamento fra i soggetti e relazione del RUP sulla esecuzione del contratto.

ad.

7.6 Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti ed immediati.

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Mancata o parziale verifica dei requisiti al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dei relativi allegati	0	5	0	Verificare insieme all'interessato la domanda prima di protocollarla.
Mancata verifica delle dichiarazioni sostitutive presentante	0	5	0	Verifica del possesso dei titoli e dichiarazione sostitutiva presso Università e Procura della Repubblica
Mancata segnalazione o discrezionalità in caso di dichiarazioni mendaci	0	5	0	Convocazione dell'interessato; Segnalazione all'Autorità in caso di falsi titoli.
Mancata verifica periodica dati pubblicati nell'albo e/o negli elenchi speciali	1	5	5	Monitoraggio dei dati con controlli almeno semestrali
Valutazione non congrua nel caso di impugnazione di provvedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	1	6	5	Motivazione accurata delle relative decisioni.
Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti a un non avente diritto	0	4	0	Consegna dei certificati e/o contrassegni solo a Iscritti all'Ordine o loro delegati
Abuso di potere nel rilascio di pareri consultivi previsti per legge.				Rilascio di pareri solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei (segue) pareri sul sito web istituzionale.

22

7.7 Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici diretti ed immediati

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Mancata e/o ritardata rilevazione delle posizioni debitorie in relazione alle tasse dovute dagli iscritti	0	4	0	Verifica della contabilità, della cassa e del rispetto dei tempi di incasso;
Discrezionalità nell'invio dei solleciti e nel recupero crediti; mancato, ritardato o parziale invio dei solleciti agli iscritti.	0	4	0	Determinazione delle modalità relative alla gestione della morosità degli iscritti; Verifica del rispetto dei tempi di sollecito nel pagamento Monitoraggio periodico delle eventuali procedure esecutive.

7.8 Area Amministrazione e contabilità

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e Importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Genericità delle voci di entrata (solo due voci di entrata) oppure errata valutazione delle voci di entrata	0	5	0	Registrazioni precise e verifica con i dati bancari.
Mancata verifica degli importi in uscita e delle autorizzazioni di spesa; oppure genericità delle rispettive voci	0	5	0	Registrazioni precise e puntuali e verifica degli importi delle spese prima di procedere alla liquidazione
Mancata registrazione delle operazioni di cassa	0	5	0	Rendicontazione mensile della cassa con verifica importi e pezze giustificative;
Mancata registrazione di beni durante la fase dell'inventario;	0	4	0	Corretta tenuta dell'inventario
Tenuta di scritture contabili parziale od oggetto di modifiche non autorizzate	1	4	4	Registrazioni precise e verifica periodica delle scritture contabili

goffo

7.9 Area Attività Istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Designazione compiacente; difetto motivazione nella designazione; pressioni sui nominativi in caso di nomina in commissioni e/o di commissari ad acta	1	3	3	Osservanza delle disposizioni di legge in materia di collaborazione nella PA
Nomina e/o decadenza da cariche in organi nazionali e/o regionali senza o con scarsa valutazione dei curricula	1	3	3	Valutazione accurata delle competenze
Mancata vigilanza sul rimborso spese spettante ai Consiglieri e/o dipendenti	1	3	3	Verifica della documentazione prima di procedere alla liquidazione
Elezioni con invio lettere di convocazione a numero limitato e/o selezionato di elettori, oppure brogli elettorali	0	5	0	Osservanza della legge di istituzione degli ordini professionali
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione programmazione assente o poco attenta	0	4	0	Valutazione attenta dei fabbisogni sulla base degli obiettivi politici e delle spese non rinunciabili
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione eccesso di accantonamenti di residui	0	4	0	Limitarsi alle spese impegnate nell'esercizio precedente e non liquidate

Handwritten signature

7.10 Area procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti

Descrizione del rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Grado complessivo del rischio	Contromisure
Segnalazioni non protocollate	0	5	0	Obbligo di protocollazione al ricevimento fatta eccezione per le segnalazioni anonime
Accettazione segnalazione senza adeguata verifica	0	5	0	Identificazione del segnalante
Discrezionalità nella valutazione preliminare esposto	0	5	0	Valutazione precisa dell'esposto tenendo conto del Codice Deontologico
Discrezionalità nella Richiesta degli atti alla Procura/Tribunale	0	5	0	Richiesta tempestiva degli atti alla Procura/Tribunale con esenzione di ogni responsabilità dell'Ente per mancato riscontro di tali soggetti.
Discrezionalità nella decisione apertura o archiviazione pratica Disciplinare	1	2	2	Osservanza del Codice Deontologico
Verbale di audizione incompleto	0	4	0	Redazione del verbale in presenza dell'interessato con sua sottoscrizione
Trasmissione parziale degli atti alla Commissione disciplinare	0	4	0	Trasmissione alla Commissione tutti gli atti acquisiti e protocollati per attenta e precisa valutazione
Mancato rispetto dei termini e delle forme prescritte per il procedimento e delle notifiche della decisione	1	3	3	Rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa con osservanza scrupolosa dei termini.

In relazione a tale Area si precisa che non possono sussistere rischi imputabili all'Ente nell'espletamento dell'attività istruttoria e decisionale relativa ad un procedimento disciplinare a carico di un iscritto, in quanto tali attività sono state rimesse ad apposite Commissioni Istruttorie Regionali in corso di istituzione.

In particolare a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 dell'11/01/2018, sono state separate "nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza".

SEZIONE II
TRASPARENZA ED INTEGRITA'
Triennio 2018-2020

1. Trasparenza
 - 1.1 Accesso civico
 - 1.2 Accesso civico generalizzato
 - 1.3 Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato
 - 1.4 Accesso agli atti ex L. 241/90
2. Sezione per la Trasparenza e l'Integrità
 - 2.1 Procedimento di elaborazione e di adozione della Sezione per la Trasparenza e l'Integrità
3. Organigramma della Trasparenza
 - 3.1 Responsabile incaricato alla Pubblicazione dati e documenti
 - 3.2 Responsabile della Trasparenza
 - 3.3 Organizzazione dei flussi informativi
 - 3.4 Dati ulteriori
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza
5. Attuazione della trasparenza e tutela dei dati personali
 - 5.1 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati
 - 5.2 Monitoraggio e vigilanza
 - 5.3 Controlli, responsabilità e sanzioni
6. Struttura delle informazioni sul sito istituzionale

1. TRASPARENZA

La trasparenza riveste un ruolo fondamentale nei confronti dei cittadini e della collettività poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali di imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza è presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine si conforma ai relativi adempimenti, in quanto compatibili.

In tale contesto, la Sezione dedicata alla Trasparenza ed Integrità (prima della entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016 anche Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) costituisce una parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), sulla base della considerazione che la trasparenza rappresenta già di per sé una misura di prevenzione consentendo il controllo da parte degli Utenti sullo svolgimento dell'attività amministrativa.

In particolare, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale.

In estrema sintesi, la trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'Ordine, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio e di protezione di dati personali.

Nella presente Sezione II sono descritti: il procedimento di elaborazione, le iniziative di comunicazione, le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e, in generale, l'adeguatezza dell'organizzazione interna rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge.

Nel rispetto di tale quadro regolamentare, l'Ordine ha adottato le misure relative alla c.d. "amministrazione trasparente", attivando il sito idoneo nel proprio Portale web e il sistema di trasmissione delle informazioni, ed assicurando l'esercizio dell'accesso agli atti, dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato.

L'Ordine s'impegna, infine, alla tutela dei dati sensibili o giudiziari e alla salvaguardia della riservatezza dei dati non pertinenti e non indispensabili per le finalità di trasparenza.

1.1 Accesso civico

Ai sensi dell'art 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii l'accesso civico, può essere definito come l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'istanza di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, deve contenere l'indicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d) del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii l'istanza deve essere trasmessa, in via telematica oppure per posta ordinaria, al R.P.C.T.,

In caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, le istanze possono essere inviate all'indirizzo ordinevet.pr@pec.fnovi.it (con firma digitale direttamente sul file) o tramite posta ordinaria all'indirizzo: Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma Via E. Pini 57/a, 43126 Parma (con firma autografa sul modello ed allegando un documento di identità).

Il modulo per l'istanza di accesso è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di accoglimento della istanza, l'Ordine provvederà a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi, invece, di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle istanza, il richiedente potrà presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. territorialmente competente.

Non sono, in ogni caso, ammissibili:

1. Richieste meramente esplorative, ovvero volete a scoprire di quali informazioni l'ente dispone;
2. Richieste generiche, che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione;
3. Richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti

1.2 Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato, prevista dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'Ente ed ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria.

In tal caso l'istanza può essere presentata alternativamente:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il modulo per l'istanza di accesso è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Inoltre rispetto all'ipotesi di accesso civico di cui al precedente paragrafo, se l'Ordine individua soggetti contro-interessati deve dare comunicazione agli stessi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, della presentazione dell'istanza di accesso civico generalizzato, riconoscendo agli stessi un termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, entro cui presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro-interessati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, nonostante l'opposizione del contro-interessato, l'Ordine ne darà comunicazione al contro-interessato e provvederà a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del contro-interessato.

Nei casi, invece, di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle istanza, il richiedente potrà presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. territorialmente competente.

1.3 Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato

Ai sensi dell'art 5-bis del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, l'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) La sicurezza nazionale;
- c) La difesa e le questioni militari;
- d) Le relazioni internazionali;
- e) La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) La libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Infine, l'accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

1.4 Accesso agli atti ex L. 241/90

L'accesso documentale, esercitabile ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti relativi a procedimenti amministrativi, nei quali il richiedente è parte diretta o indiretta, ed è posto a tutela di posizioni soggettive qualificate. Il regime di limitazioni e di esclusioni di cui alla normativa si applica in quanto compatibile anche all'accesso generalizzato.

2. SEZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La Sezione dedicata alla Trasparenza e l'Integrità è anzitutto uno strumento rivolto agli iscritti, ai cittadini, alle imprese e agli enti pubblici o privati, con il quale gli Organi di governo dell'Ordine rendono noti gli impegni assunti in materia di prevenzione, di trasparenza e d'integrità nello svolgimento delle attività istituzionali e non.

I destinatari di tale Sezione sono, pertanto, da una parte i portatori di interesse esterni che sono messi a conoscenza delle attività e delle regole dell'Ordine Veterinari di Parma con cui interagiscono e, dall'altra parte, lo stesso Ordine Veterinari di Parma che deve misurarsi e confrontarsi con le altre amministrazioni pubbliche nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio offerto, perseguendo l'incremento delle misure di trasparenza e di conseguenza il sostegno della cultura della legalità e dell'integrità e la prevenzione di fenomeni corruttivi.

L'Ordine Veterinari di Parma è un Ente di diritto pubblico (ente pubblico non economico) dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro.

Esso si qualifica come istituzione di autogoverno della Professione Medico Veterinaria riconosciuta dalla legge e rappresenta, a livello Provinciale, la professione medico veterinaria.

In qualità di ente delegato dallo Stato alla sorveglianza sulla professione, l'attività espletata dall'Ordine Veterinari di Parma è subordinata alla tutela dell'interesse della collettività e a garantire la professionalità dei veterinari nel loro rapporto con l'utenza.

L'Ordine Veterinari di Parma definisce i dettami deontologici che regolano la vita ordinistica e i comportamenti del medico veterinario finalizzati alla tutela del diritto, costituzionalmente tutelato, dei cittadini di potersi rivolgere ad una

professione “degnata e capace”, organizzata in un sistema, quello ordinistico, che non lavora né per sé né per gli iscritti, ma per il Paese.

In tale prospettiva l'Ordine dei Medici Veterinari di Parma:

1. Sovrintende e tutela la professione del medico veterinario nell'interesse della collettività;
2. È centro propulsivo per la crescita culturale e lo sviluppo professionale del veterinario;
3. Vigila a livello provinciale sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione del veterinario;
4. Esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
5. Dirime eventuali controversie, riguardanti l'esercizio professionale, tra veterinari e cittadini o enti secondo quanto disciplinato dal Codice Deontologico della categoria;
6. Designa i rappresentanti della professione medico veterinaria presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale.

L'arco temporale di riferimento della presente Sezione è il triennio 2018-2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie e o opportune successivamente, saranno sottoposte ad approvazione in concomitanza degli aggiornamenti annuali del P.T.P.C.

2.1 Procedimento di elaborazione e di adozione della Sezione per la Trasparenza e l'Integrità

L'elaborazione della Sezione per la Trasparenza e l'Integrità è incentrata sulla promozione dell'efficienza organizzativa e della trasparenza considerati quali strumenti di prevenzione della corruzione.

La trasparenza viene ricercata anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni sull'Ordine Veterinari di Parma adeguandosi ai principi di cui al D.lgs. 165/2001 e al D.lgs. 190/2012 e ss.mm.ii.

Gli obiettivi operativi della Sezione sono:

1. Individuare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge e procedere alla loro diffusione tramite il sito istituzionale www.ordineveterinari.parma.it;
2. Garantire l'accessibilità delle informazioni relative alle modalità di impiego delle risorse dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Parma e in questo modo garantire un controllo diffuso sulla destinazione di risorse pubbliche e sulla loro eventuale deviazione verso finalità improprie;
3. Completare la digitalizzazione dei flussi di comunicazione interna finalizzata all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e di relativo controllo.

La presente Sezione viene sottoposta a consultazione pubblica sul portale sul sito dell'Ordine Veterinari di Parma previa comunicazione ai diversi *stakeholders* individuati nella FNOVI, negli Ordini Provinciali, nei cittadini, nel Ministero della Salute, nel Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, nell'ANAC, nei Sindacati e nelle maggiori Associazioni dei consumatori.

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine, nella redazione del Piano sono stati coinvolti i titolari di incarichi di elevata professionalità e all'occorrenza i loro collaboratori e dipendenti.

Le variazioni e gli aggiornamenti sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza al Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione.

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie la Sezione per la Trasparenza ed Integrità in quanto parte integrante del P.T.P.C. viene definitivamente adottata dall'Ordine contestualmente a quest'ultimo.

3. ORGANIGRAMMA DELLA TRASPARENZA

3.1 Responsabile incaricato alla Pubblicazione dati e documenti

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma è un ente di piccole dimensioni.

Il Consiglio Direttivo ha nominato con delibera n. 2/2018 del 31/01/2018 il Dott. Canali Ugo Responsabile incaricato alla Pubblicazione dati e documenti su indicazione scritta da parte del R.P.C.

3.2 Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza è una figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 del D.lgs. 33/13 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

Nell'Ordine le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono state assegnate al R.P.C.

Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione se presente (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I compiti del Responsabile della Trasparenza sono:

- Promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento della Sezione della Trasparenza ed Integrità;
- Curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
- Sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
- Ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini.
- Indicare al Responsabile della pubblicazione dei dati e documenti, i contenuti da pubblicare ed aggiornare nell'area Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale

3.3 Organizzazione dei flussi informativi

In osservanza della normativa vigente è stato creato il collegamento "**Amministrazione Trasparente**", posizionato in modo chiaro e visibile sulla *home page* del sito istituzionale dell'Ordine: www.ordineveterinari.parma.it, consultando il quale si ha accesso ai dati, alle informazioni ed ai documenti di cui è prevista la pubblicazione secondo l'allegato A del Decreto n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, ed elencati in modo completo nella Delibera ANAC n. 1310/2016.

La suddetta delibera recepisce le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata "Amministrazione trasparente", sostituendo la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013.

L'art. 6, D. Lgs n. 33/2013 stabilisce che "*Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità*".

In particolare, la pubblicazione dei dati e dei documenti avviene nel rispetto delle seguenti caratteristiche, alle quali l'Ordine si conforma:

1. I dati pubblicati sono sempre accurati e completi;
2. I dati pubblicati sono sempre comprensibili a tal fine l'Ordine si impegna ad evitare la frammentazione dei dati e a selezionare ed elaborare i dati in modo che siano comprensibili anche all'uomo medio privo di conoscenze specialistiche;
3. I dati pubblicati sono sempre aggiornati tempestivamente ogni qual volta ve ne sia la necessità;
4. I dati sono sempre pubblicati sempre in tempo utile per garantire l'utile fruizione dell'utente;
5. I dati sono sempre pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina in cui le informazioni sono riportate.

I flussi informativi oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, sono gestiti e organizzati dal Responsabile incaricato alla Pubblicazione dati e documenti che presidia il sito internet istituzionale, sotto la direzione del Consigliere Segretario.

3.4 Dati ulteriori

Come già precisato nella Delibera ANAC n. 50/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dalla Delibera ANAC 1310/2016 la più recente accezione della trasparenza in termini di "accessibilità totale" (c.d. FOIA) implica che l'Ordine s'impegni, in relazione alla propria attività istituzionale, a pubblicare sul sito web dati "ulteriori" oltre a quelli espressamente richiesti da specifiche norme di legge.

La pubblicazione di "dati ulteriori" è prevista anche dalla l. n. 190/2012 e ss.mm.ii. quale contenuto del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, co. 9, lett. f) nonché dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (art. 4, co. 3).

In tale prospettiva, deve intendersi per "dati ulteriori" quelli che l'Ordine, in ragione della propria attività istituzionale, individua come assoggettabili alla pubblicazione tenuto conto delle esigenze espresse dai propri iscritti, dai cittadini, dalle imprese.

Eventuali "dati ulteriori" assoggettati a pubblicazione verranno individuati dall'Ordine successivamente e nel proseguo della sua attività.

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

L'Ordine intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possono contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, attraverso idonei strumenti di comunicazione istituzionale.

Si tratta di una serie di azioni volte a migliorare la cultura della trasparenza nell'agire quotidiano degli operatori e finalizzate ad offrire ai cittadini degli strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi documentati dagli atti amministrativi o presenti nella prassi.

In particolare:

1. Forme di ascolto diretto e online tramite la Segreteria e tramite comunicazioni a mezzo mail;
2. Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche, slide da proiettare negli appositi spazi, ecc.);
3. Coinvolgimento degli iscritti in occasione dell'Assemblea annuale in occasione della quale il Responsabile della trasparenza espone sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento.

5. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il rispetto dell'obbligo di trasparenza richiede un costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle attività svolte dall'Ordine e l'interesse alla salvaguardia dei dati personali in conformità al regolamento 2016/679/UE (c.d. Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea).

In particolare, l'Ordine rispetta i vincoli e i limiti alla trasparenza indicati dall'art. 4 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, nonché pone particolare attenzione ad ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare i dati sensibili delle persone.

I dati identificativi individuali che possono comportare una violazione del divieto di diffusione, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27, del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, saranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione, inoltre, dovranno essere omessi i dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

Il Consigliere Segretario segnala, con tempestività, eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali ai servizi di competenza.

La responsabilità per l'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

5.1 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati dall'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, mentre i relativi tempi di aggiornamento indicati nella deliberazione ANAC n. 1310/2016.

Ogni dato e documento pubblicato dall'Ordine deve riportare la data di aggiornamento, in relazione alla quale calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

La responsabilità in ordine al rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata al Consigliere Segretario, di concerto con il RPCT.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato dall'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, i dati e le informazioni dovranno essere rimosse e inserite in apposite sezioni di archivio, all'interno del medesimo sito web "Amministrazione Trasparente".

5.2 Monitoraggio e vigilanza

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione di quanto previsto nella Sezione Trasparenza viene effettuato:

1. Nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa;
2. Attraverso controlli a campione;
3. Attraverso controlli in merito all'accesso civico.

La periodicità del monitoraggio per gli obblighi di trasparenza è semestrale ed il controllo è effettuato dal Responsabile del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità.

Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti all'attenzione del Consiglio direttivo con relazione scritta.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riscontri:

1. fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994);
2. fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

5.3 Controlli, responsabilità e sanzioni

L'R.P.C.T. ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di lotta alla corruzione e, quindi, di trasparenza, segnalando al Consiglio dell'Ordine i casi di mancato o ritardato adempimento per gli opportuni provvedimenti.

Salvo il caso in cui l'omissione o il ritardo dipenda da una causa estranea o da causa di forza maggiore, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, costituisce un elemento di valutazione della responsabilità a carico del trasgressore ed un'eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ordine.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, fatte salve le sanzioni per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali e dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (cfr. Codice dell'Amministrazione digitale, D.lgs. n. 82/2005 come aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 179/2016).

6. STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE

In adempimento dell'Allegato A del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, la sezione del sito istituzionale www.ordineveterinari.parma.it denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal predetto decreto.

La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

A tal fine l'Ordine si impegna a far sì che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, l'Ente si impegna ad inserire all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

Il contenuto della pagina «Amministrazione trasparente» è il seguente:

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza ed Integrità	Art. 10, comma 8, lett. a
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, commi 1 e 2
Disposizioni generali	Oneri informativi per cittadini ed imprese	Art. 34 commi 1 e 2

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Organizzazione	Organi di indirizzo politico - amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a, art. 14
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dati	Art. 47
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, comma 1, lettere b e c
Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Art. 13, comma 1, lett. d

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Consulenti e collaboratori		Art. 15, commi 1 e 2

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, commi 1 e 2, art. 41, cc 2 e 3
Personale	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d, art. 15 cc 1, 2, 5 e art. 41 cc 2 e 3
Personale	Posizioni organizzative	Art. 10, comma 8, lett. d
Personale	Dotazione organica	Art. 16, commi 1 e 2
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, commi 1 e 2
Personale	Tassi di assenza	Art. 16 comma 3
Personale	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	Art. 18 comma 1
Personale	Contrattazione collettiva	Art. 21 comma 1
Personale	Contrattazione integrativa	Art. 21 comma 2
Personale	OIV	Art. 10, comma 8, lett. c, art. 19

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Bandi di concorso		Art. 19



Handwritten signature

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Performance	Piano della performance	Art. 10, comma 8, lett. b
Performance	Relazione sulla performance	Art. 10, comma 8, lett. b
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 comma 1
Performance	Dati relativi premi	Art. 20 comma 2
Performance	Benessere organizzativo	Art. 20 comma 3

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art 22, c. 1, lett. a, art. 22 commi 2 e 3
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b, art. 22 commi 2 e 3
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c, art. 22 commi 2 e 3
Enti controllati	Rappresentazione grafica	Art. 22, comma 1, lett. d

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, comma 1
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35 commi 1 e 2
Attività e procedimenti	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24 comma 2
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 comma 3

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	Art. 23

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Bandi di gara e contratti		Art. 37 commi 1 e 2

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Sovvenzioni, contributi, sussidi - Vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, comma 1
Sovvenzioni, contributi, sussidi - Vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, comma 2

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, comma 1
Bilanci	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, comma 2

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio Immobiliare	Art. 30
Beni immobili e gestione del patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31 comma 1



Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Servizi erogati	Carte dei servizi e standard di qualità	Art. 32, comma 1
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, comma 2, lett. a e art. 10 c. 5
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, comma 2, lett. b
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, comma 6

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore tempestività dei pagamenti	Art. 33
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuto
Altri contenuti		

Parma, li 20/12/2018

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Dott. Ugo Canali

(Firma)